




50979/14



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PIERO SAVANI	- Presidente -	Sent. n. 3180
STEFANO PALLA	- Consigliere -	UP - 30/10/2014
CARLO ZAZA	- Consigliere rel. -	R.G.N. 11752/14
ANTONIO SETTEMBRE	- Consigliere -	
PAOLO MICHELI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 27/05/2013 della Corte d'Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 25/03/2010, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di per il reato di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

compresso quale amministratore della s.r.l., dichiarata fallita in Arezzo il 22/05/2003, in concorso con il socio , distraendo dal magazzino della società cinquanta seile del valore complessivo di €. 51.000 e la somma di €. 25.920.000, uscita quale prelievo del soci e non rimborsata. La sentenza di primo grado veniva riformata con la declaratoria di non doversi procedere per l'ulteriore reato di bancarotta documentale semplice in quanto estinto per prescrizione, e la rideterminazione della pena in anni due di reclusione, mentre veniva confermata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile

L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

1. Sull'affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nella valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della coimputata in ordine alla distrazione delle seile, e nell'individuazione di riscontri nelle dichiarazioni dei , marito della ed escusso quale imputato di reato connesso, e in una fattura prodotta dalla stessa ; e mancata assunzione di prove decisive indicate nell'escussione del curatore e del consulente tecnico sulla genuinità della fattura e nell'acquisizione di documentazione bancaria. Il ricorrente deduce altresì violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto alle circostanze del materiale prelievo della somma di denaro da parte della e del versamento da parte dell'imputato alla cessazione della carica amministrativa, nel luglio del 2002, della somma di €. 377.000.000 in favore della società, che ne ripianava i debiti.

2. Sulla determinazione della pena, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'erronea applicazione dell'istituto della continuazione in luogo della previsione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall..

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato sono fondati.

Sono assorbenti, a questi fini, le censure del ricorrente sulla mancata valutazione della circostanza per la quale l'imputato versava, prima della dichiarazione di fallimento, una somma di €. 377.000.000 che andava a ripianare i debiti della società. Nella sentenza impugnata si dava atto di tale accadimento; ma lo stesso era ritenuto irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto intervento tardivo a fronte di

distrazioni già consumatesi. Questa conclusione contrasta tuttavia con i principi affermati da questa Corte, per i quali l'attività restitutoria deve essere valutata, ai fini dell'esclusione della sussistenza del reato, laddove la contestata sottrazione dei beni venga annullata da una condotta di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impedisca l'insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721; Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morra, Rv. 236051). Principi del resto conformi alla natura della dichiarazione di fallimento, quale elemento di fattispecie, sia pure diverso da quelli propriamente costitutivi del reato (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185883), connotato dalla duplice funzione di qualificare l'offensività della condotta distrattiva, già in sé lesiva della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offre ai creditori (Sez. 5, n. 36629 del 05/06/2003, Longo, Rv. 227148), messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), nella prospettiva del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è finalizzata, sia pregiudicato dalla pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale, e di attualizzare tale lesività con l'effettiva apertura della procedura indicata (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014, Daccò); Il che rende rilevante che, prima di detta procedura, si verificasse il rientro nelle disponibilità della fallita di una somma corrispondente o, come nel caso di specie, addirittura superiore al valore dei beni distratti, tale da escludere in concreto il descritto pericolo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame che comprenda gli aspetti appena indicati, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annula la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame.

Casi deciso il 30/10/2014

Il Consigliere estensore

Carlo Zaza

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addel - 4 010 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuse

Il Presidente

Piero